

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, 23/04/2024

ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 per la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento per tutte le categorie di edifici fino al 28/04/2024 compreso.

IL SINDACO

Premesso che

il Comune di Venezia è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192" il cui art. 4 co. 2 prevede che l'esercizio degli impianti termici installati negli edifici per la climatizzazione invernale nei territori compresi nella zona climatica E è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00, consentendo, a fronte di comprovate esigenze, l'attivazione degli impianti termici al di fuori del periodo suddetto in misura ridotta di 7 ore giornaliere;

l'art. 5 co. 1 del D.P.R. 74/2013 prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Preso atto che

come da bollettino ARPA Veneto, il territorio comunale è interessata da condizioni meteo instabili destinate a protrarsi nelle prossime giornate con temperature destinate a mantenersi al di sotto delle medie stagionali;

Ritenuto che

le condizioni meteorologiche previste già nell'immediato futuro risultano tali da rendere necessaria la riaccensione degli impianti termici oltre il normale ciclo di attivazione e, quindi, il prolungamento del periodo di funzionamento degli impianti di riscaldamento oltre l'ordinario termine al fine di garantire un benessere abitativo soprattutto per le persone più fragili quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

CITTA DI
VENEZIA



IL SINDACO

Richiamati gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013

AUTORIZZA

dalla data odierna 23/04/2024 fino a domenica 28/04/2024 compresa, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 14 ore giornaliere.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale d.lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 8